



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

## DECISIONE

relativa al procedimento disciplinare n. 5s/2020 nei confronti del tesserato  
Libertino Giuseppe (tessera FIG: 238303)

- Il procedimento in oggetto nasce dal rapporto informativo inviato dal Segretario del Golf Club Le Fonti, per l'illecito commesso dal tesserato Giuseppe Libertino (tessera FIG n. 238303 - iscritto presso il circolo Golf Club Como) in occasione della gara "Barcelona International Race" svoltasi presso il Golf Club Le Fonti in data 8 febbraio 2020.

- Il rapporto informativo riferisce quanto segue:

*"Tutti gli scores vengono consegnati correttamente in segreteria (recording area per la gara) dove lo score del Sig. Libertino Giuseppe riporta la scritta N.R.*

*Come da procedura lo score viene ugualmente inserito per la validazione del CBA di fine gara anche se validando il risultato con N.R. in realtà poi il punteggio non uscirà in classifica.*

*Inserendo lo score salta all'occhio come il risultato del giocatore LIBERTINO sia di 39 punti netti, risultato peraltro valevole per un pari merito al primo posto di terza categoria, un posto per la finale nazionale e la variazione di hcp che ne consegue.*

*Il Comitato richiama il giocatore in segreteria per chiedere spiegazioni del N.R. con risultato valido di 39 punti e le parole che seguiranno dal LIBERTINO sono: "non mi interessa la finale perché non ne avrei preso parte e non volevo togliere un posto a chi potrebbe andarci!... sono con amici e domani giochiamo in un altro circolo".*

*Il Comitato spiega al giocatore come questa situazione di score N.R. con risultato valido per la diminuzione non sia accettabile in quanto "gestione personale del proprio hcp" non ammessa dalle regole del golf.*

*Il giocatore viene squalificato per la regola 1-2a per aver infranto gravemente la regola dello spirito del gioco.*

*Sentita la SS24 di riferimento è stata inviata una mail al circolo di appartenenza per effettuare la variazione hcp dopo il 39 netto e ne comunichiamo squalifica per successiva sentenza".*

- Al rapporto informativo è stato allegato lo score del tesserato che nell'occasione giocava assieme ai signori Stefano Selva, Massimo Giannotti e Mauro Beltrandi.

- Sulla scorta di quanto precede, al signor Giuseppe Libertino è stato contestato di avere compiuto o, *sin minus*, tentato di compiere una frode sportiva al fine di evitare la diminuzione del proprio handicap di gioco nonostante il risultato positivo di 39 punti netti, conseguito al termine della gara.

- Il signor Libertino non ha inteso definire il presente procedimento mediante decreto sanzionatorio, secondo la possibilità a lui rappresentata nel provvedimento ex art 42 del Regolamento di Giustizia. Egli ha invece presentato una memoria difensiva nella quale, dopo avere sostenuto che le sue affermazioni erano state fraintese ("le mie affermazioni rilasciate ai Signori Ponti, Gatti e Marinelli, sono state da me date impulsivamente, e possono essere state fraintese, poiché l'interpretazione di quanto da me



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

## GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

*detto è da intendersi riferita solo alla premiazione / premi e certamente non riferite allo spirito sportivo e di correttezza nei confronti del Regolamento dei tesserati") ed altresì sottolineato di avere "sempre giocato e concorso nei vari tornei nel rispetto massimo delle regole e dei principi di lealtà" ("non ho mai attuato comportamenti volontari che potessero avvantaggiarmi ai fini del risultato o del mio handicap"), ha dichiarato di essersi reso conto del suo errore, che tuttavia era stato commesso "in massima buona fede e senza secondi fini. La concitazione del momento, dovuta alla volontà di ripartire velocemente con altre persone, con le quali viaggiavo e dovevamo raggiungere altra località per impegni precedentemente presi, mi ha fatto commettere questa ingenuità".*

• Alla luce di quanto sopra, si deve osservare:

- che ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia, tutti i tesserati federali sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza e che gli stessi tesserati sono tenuti al rispetto del Codice Sportivo emanato dal CONI;

- che la normativa Handicap & Course Rating ha non solo lo scopo di consentire a quanti più giocatori possibili di ottenere un handicap, ma anche quello di conseguire ed assicurare equilibrio e uniformità nella gestione degli handicap, mediante la assegnazione di handicap corretti che riflettano il potenziale di gioco dei giocatori e consentano a giocatori di diverso livello di prendere parte alle diverse formule di gara in maniera equa ed equilibrata;

- che - tra l'altro - ai sensi di quella normativa ogni giocatore "deve fare del proprio meglio per rispettare in ogni momento lo spirito e la lettera dei principi fondamentali dell'EGA Handicap System" (art. 3.5.9);

- che ai sensi dell'art. 1.2a delle Regole, tutti i giocatori sono tenuti a giocare nello spirito del gioco e, così, ad agire con integrità e, dunque, anche ad attenersi alle Regole, ad applicare tutte le penalità e ad essere "onesti in tutti gli aspetti del gioco";

- che per il "principio di lealtà" fissato dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, "i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva";

- che l'art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI sancisce il "divieto di alterazione dei risultati sportivi" stabilendo che "è fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive";

- che ai sensi dell'art. 4 comma 1 n. 1) del Regolamento di Giustizia per "Illecito sportivo" si intende ogni atto, azione od omissione, siano essi dolosi o colposi, idonei o diretti con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento e/o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica;

- che ai sensi dell'art. 4 comma 1 n. 3) del Regolamento di Giustizia, costituisce "frode sportiva" la



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

## GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa la loro condizione personale o, tra l'altro, la partecipazione a gare di atleti non tesserati, nonché il generico compimento di atti fraudolenti finalizzati al raggiungimento di un risultato diverso da quello naturale;

- che il fatto contestato si traduce in un illecito e/o frode sportiva, sia per la sua idoneità ad alterare il risultato della gara sia per il vantaggio che esso era idoneo a procurare al tesserato nella partecipazione alle future competizioni;

- che, per gli illeciti sportivi non ricadenti nelle fattispecie disciplinate dall'art. 17 del Regolamento di Giustizia, l'art. 14 del medesimo Regolamento prevede, a seconda della gravità dell'infrazione, le sanzioni della semplice ammonizione, della squalifica temporanea e della radiazione, precisando che la sanzione della squalifica temporanea può essere inflitta per un periodo da trenta giorni a tre-anni;

- che l'art. 17 del Regolamento di Giustizia prevede, invece, sanzioni specifiche per talune più gravi infrazioni, disponendo al suo ultimo comma che per tutti gli illeciti diversi da quelli ivi tipizzati *"rimane fermo ed impregiudicato il principio della libera determinazione delle sanzioni"*: ciò che, consentendo di stabilire la sanzione applicabile in correlazione analogica con fattispecie similari, nel caso concreto potrebbe indurre a prendere in considerazione quanto previsto in ipotesi di *"accordo con altro giocatore al fine di non applicare le Regole del Golf"*, per la quale l'art. 17, lettera b) prevede la sanzione minima della squalifica temporanea per un periodo di dodici mesi e la sanzione massima della radiazione;

- che non vi sono elementi sufficienti per potersi attribuire all'illecito qui in esame una connotazione dolosa e tale, quindi, da condurre all'applicazione di una sanzione commisurata (con i dovuti temperamenti) al regime previsto dall'art. 17, lettera b) del regolamento di Giustizia: nel corso del procedimento, infatti, non è emerso in modo inequivoco che il tesserato abbia preordinato la sua condotta allo scopo di evitare un abbassamento del suo handicap;

- che tuttavia la condotta del tesserato non può essere giustificata né è giustificabile con quanto da lui dichiarato al Comitato di Gara e neppure con il chiarimento da lui fornito nella memoria in atti: sia che si voglia accreditare l'una o l'altra delle sue spiegazioni, il signor Giuseppe Libertino avrebbe potuto e dovuto avvisare il Comitato di Gara della sua volontà di "rinunciare" al premio che egli avrebbe potuto aggiudicarsi in ragione del risultato ottenuto, ma in nessun caso egli avrebbe dovuto intervenire sul proprio score con l'apposizione della scritta NR, nella convinzione che in tal modo non si sarebbe tenuto conto del relativo punteggio;

- che per quanto precede l'infrazione commessa dal signor Libertino è espressione di una condotta gravemente colposa e negligente, posto che egli non poteva ignorare il vantaggio che gli avrebbe avuto nelle successive competizioni grazie al mancato aggiornamento del suo handicap;

- che, alla stregua di quanto precede, pur tenendo presente che il tesserato Giuseppe Libertino non risulta avere precedenti disciplinari, pare congruo comminare al medesimo la sanzione della squalifica temporanea per un periodo di 6 (sei) mesi;

P.Q.M.

accertato che nella gara a cui si riferisce il presente procedimento il tesserato Giuseppe Libertino, con una condotta colposa e negligente, ha compiuto (o, *sin minus*, tentato di compiere) una frode



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

sportiva o comunque un grave illecito sportivo, si commina allo stesso la **sanzione della squalifica temporanea per un periodo di sei mesi e quindi della perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG durante tale periodo.**

Bologna, 9 marzo 2020



Avv. Giorgio Vaselli  
Giudice Sportivo Territoriale  
per l'Emilia Romagna – Marche